

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CARLO GIOVANARDI

La seduta comincia alle 9,30.

NICOLA BONO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 25 novembre 1998.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Berlinguer, Bressa, Calzavara, Calzolaio, Cardinale, Cimatoro, Danese, Di Bisceglie, Mangiacavallo, Mattioli, Morgando, Niccolini, Pennacchi, Pezzoni, Rodeghiero, Tremaglia, Treu, Turco, Vigneri, Visco e Vita sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono quarantuno, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Svolgimento di interpellanze
e di interrogazioni (ore 9,33).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze ed interrogazioni.

(Snellimento delle procedure per il rilascio delle concessioni in sanatoria da parte dei comuni)

PRESIDENTE. Cominciamo con l'interpellanza Becchetti n. 2-01119 e l'interrogazione Becchetti n. 3-03088 (*vedi l'allegato A - Interpellanze ed interrogazioni sezione 1*).

Questa interpellanza e questa interrogazione, che vertono sullo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.

L'onorevole Becchetti ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-01119.

PAOLO BECCHETTI. Signor Presidente, signor sottosegretario, l'interpellanza e l'interrogazione da me presentate vertono, come già illustrato dal Presidente, sullo stesso argomento.

La ragione di questi due strumenti del sindacato ispettivo consiste nel fatto che questo Governo, come purtroppo tutti i Governi, risponde con ritardi di anni ad interrogazioni ed interpellanze, anche qualora si tratti di questioni di grande urgenza. Sarà, quindi, necessario un ripensamento da parte di questa Assemblea sulla opportunità di ridurre in qualche maniera la presentazione di interpellanze ed interrogazioni, la cui efficacia, altrimenti, risulta del tutto vanificata: ci troviamo di fronte, infatti, a circa 15-16 mila domande e in teoria il Governo dovrebbe rispondere a cinquanta interrogazioni al giorno.

Vi sono colleghi spregiudicati — ne abbiamo fatto nomi e cognomi in quest'aula — che, essendo stati eletti in collegi elettorali che investono più comuni, presentano la stessa interpellanza per ciascun comune, il che impedisce l'utilizzo corretto di tale strumento del sindacato ispettivo.

Venendo in *media re*, la questione che segnalo attiene ad una reviviscenza dell'attività di taluni comuni, messa in atto dalla legge finanziaria per il 1995, quella che introdusse il secondo condono, che destinava una parte dei proventi dei condoni edilizi alla trattazione delle pratiche dei condoni stessi.

Evidentemente, la norma era nata per la trattazione dei nuovi condoni, nella consapevolezza che i precedenti erano rimasti per la grandissima parte inevasi e, comunque, nel presupposto che per la maggioranza di essi si fosse verificato il silenzio-assenso previsto dall'articolo 35 della legge n. 47 del 1985.

Così non è: le squadre di tecnici costituite dai comuni — con operazioni di un clientelismo ributtante —, a distanza di dodici anni, pur essendosi ormai determinato il silenzio-assenso per legge (tranne per quei casi nei quali sono state realizzate opere su aree soggette ad uno dei tanti vincoli gravanti sul nostro territorio, a volte a tutela di beni a volte di rilevante interesse, altre volte meno), mandano a chiedere ai soggetti che a tempo debito avevano fatto domanda di condono, la copia di un numero incredibile di documenti, molti dei quali sono già in possesso delle amministrazioni comunali. Per esempio, esistono richieste per uno stralcio del piano regolatore. Ora mi domando se sia normale che un comune si rivolga al cittadino, che ha presentato un'istanza di condono edilizio, chiedendogli la copia del piano regolatore che lo stesso comune ha, diciamo così, chiuso in un cassetto in una stanza! È normale cioè che un comune chieda al cittadino: fammi vedere la copia dell'oblazione che hai pagato e che è « appiccicata » all'istanza di condono? Se si sta esaminando l'istanza di condono, è evidente che la copia dell'oblazione è « appiccicata » alla domanda, altrimenti l'istanza del condono sarebbe improcedibile. Ripeto, se non fosse « appiccicata » la fotocopia, anzi l'originale del versamento dell'oblazione, l'istanza dovrebbe essere dichiarata improcedibile. Ciò nonostante è quanto avviene. Ho notizia che in tutta Italia sono stati

stipulati accordi con un *pool* di soggetti « esterni » che il comune chiama a « succhiarsi » un 10 per cento dei proventi delle oblazioni; si prendono accordi con gli ordini professionali, di cui a volte sono emanazione gli stessi soggetti chiamati a trattare i condono edilizi, perché in questo modo si mette in moto un meccanismo per cui il cittadino ignaro deve andare poi da un professionista per dirgli: mi devi dare questo, mi devi dare quest'altro, e via dicendo. Insomma, siamo ad un livello di 4-5 milioni di spesa per la trattazione di ciascun condono edilizio.

Venendo ora al merito dei documenti che ho presentato, vorrei chiedere al ministero competente se non ritenga di dover intervenire con forza e in maniera drastica su questo tema con una circolare. Ricordo che il Ministero dei lavori pubblici, dopo la legge sul condono (la n. 47 del 1985), intervenne con una circolare che, se fosse applicata dai comuni, sarebbe già sufficiente. Ritengo che il ministero dovrebbe nuovamente intervenire in questa vicenda dicendo che quando il silenzio-assenso si è verificato, esso rappresenta un diritto del cittadino. I comuni non possono quindi ricattare il cittadino dicendogli: sì, è vero, si è formato il silenzio-assenso, però, se vuoi la concessione edilizia in sanatoria *expressis verbis*, ti devi sottoporre a questi « forche caudine » rappresentate da tutta una serie di spese e attività non previste dalla legge.

Per quanto riguarda i casi nei quali non si è formato il silenzio-assenso per l'esistenza dei vincoli, stiamo brancolando nel buio, non essendo stata con chiarezza individuata la natura dei vincoli, i soggetti abilitati dalla legge a rilasciare il parere preventivo. C'è poi da chiedersi come mai nei confronti di soggetti quali le sovrintendenze ai monumenti, le sovrintendenze al paesaggio (insomma tutti quei soggetti sparpagliati in questo nostro benedetto paese, in cui esistono tanti vincoli e tutti quanti funzionali all'esercizio di una fetta di potere da parte di coloro che sono i detentori del potere di esprimere un parere su queste vicende) il ministero non ritenga di dovere emanare una circolare

in cui si dica che i vincoli che impediscono il formarsi del silenzio-assenso sono i seguenti: 1) vincoli di cui alla legge n. 1089 del 1939; 2) vincoli di cui alla legge n. 1189 del 1939; 3) vincoli idrogeologici (che debbono però essere indicati).

Oggi ci troviamo in una situazione di grave incertezza, una sorta di brodo di coltura in cui alligna ancora la corruzione all'interno degli uffici pubblici, perché attraverso questi meccanismi si perpetuano corruzione e compressione dei diritti del cittadino, inapplicabilità delle leggi (in particolare di quella n. 241), nonché tutte quelle altre situazioni per le quali, come si evince dalla mia interpellanza e dalla mia interrogazione, chiedo al ministero di porre riparo con una chiara circolare e con una chiara interpretazione soprattutto di quelle norme successive a quella sequenza perversa di decreti-legge emanati nel 1995-1996, tutti « riassunti » nella legge n. 662, cioè nella finanziaria del 1997. Quest'ultima, nel dire che venivano sanati tutti gli effetti prodotti da questa sequenza perversa di decreti-legge, invece di fare chiarezza ha complicato ancora di più la situazione. Vi sono persone che ormai, data la complessità della materia, hanno scritto delle tesi di laurea o dei libri che ha consentito loro di avere « accesso » a cattedre universitarie.

Credo pertanto che occorra un intervento chiarificatore, in via preventiva con una circolare ministeriale che spieghi che, laddove si è formato il silenzio-assenso, il comune deve rilasciare concessioni in sanatoria senza più nulla chiedere al cittadino. Per i casi in cui questo evento non si è verificato, occorrerà indicare esattamente quali siano i vincoli che impediscono la formazione del silenzio-assenso, elencando dettagliatamente con norma i soggetti titolari del potere di espressione del parere.

In definitiva, occorre mettere ordine con una norma chiara in materia di sanatoria e degli effetti prodotti dai decreti-legge che, come ho detto poc'anzi, si sono « conclusi » con la legge n. 662.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor Presidente, mi permetta di iniziare il mio intervento, essendo questa la prima occasione in cui il mio dicastero risponde in aula dopo la formazione del nuovo Governo, ricordando che anche su decisione del ministro Micheli, il Ministero dei lavori pubblici, non intende esaurire la problematica di un'interrogazione e di un'interpellanza con la risposta data in aula ma resta ad assoluta disposizione dell'interrogante per gli esiti successivi della risposta.

Per quanto riguarda la questione di merito, le rispondo quanto segue.

L'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dispone che, fatti salvi i casi di opere non suscettibili di sanatoria, perché in contrasto con i vincoli del predetto articolo, e i casi di mancata presentazione o di presentazione di domanda inesatta di cui all'articolo 40 della legge citata, decorso il termine perentorio di 24 mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta qualora l'interessato abbia provveduto al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio e alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento.

L'articolo 35 dispone, altresì, che trascorsi 36 mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti. Con circolare n. 142 del 1989, questo ministero si è espresso nel senso che le disposizioni di cui al predetto articolo sono con tutta evidenza intese a evitare che eventuali ritardi dell'amministrazione nell'adottare le proprie determinazioni in ordine alle domande di concessione o autorizzazione in sanatoria lascino per troppo tempo senza riscontro le istanze degli interessati.

La circolare citata sottolinea come la perentorietà del termine biennale della data di presentazione della domanda per

la formazione del silenzio-assenso comporti l'obbligo, per l'amministrazione, di completare l'istruttoria entro il biennio assegnato e che non valgono ad interrompere il predetto termine eventuali richieste dell'amministrazione di documentazione integrativa non previste dalla legge.

Il silenzio-assenso si forma, oltre che per la presentazione della domanda e per il decorso del tempo, con il concorso dei presupposti di carattere generale richiesti dalla legge che sono: la tempestività della presentazione della domanda al sindaco da un soggetto legittimato (articolo 31 della legge 47); la idoneità della domanda ad individuare le opere oggetto di richiesta in sanatoria; il pagamento dell'oblazione; la presentazione di documentazione idonea ad identificare compiutamente l'opera da sanare prescritta dalla legge con esclusione di qualsiasi altra che il comune intendesse acquisire a fini particolari.

Da quanto emerge dalla normativa risulta che il silenzio-assenso opera *ope legis*, in presenza dei presupposti espressamente previsti.

Peraltro, ai fini di certezza documentale reciproca, nell'interesse sia del richiedente che del comune interessato è opportuna l'emissione di un atto abilitativo, concessione o autorizzazione edilizia, in sanatoria, sotto forma dichiarativa da parte del comune stesso, attestante la certezza del condono.

Nel senso prospettato deve intendersi la richiesta di documentazione prevista dalla citata legge all'articolo 35, comma 3, secondo cui il sindaco, esaminata la domanda di concessione o di autorizzazione, previa i necessari accertamenti, invita, ove lo ritenga necessario, l'interessato a produrre l'ulteriore documentazione e soprattutto quella inerente alla presentazione all'ufficio tecnico erariale dei documenti necessari ai fini dell'accatastamento. Tali richieste, infatti, possono riferirsi o alla incompletezza dei documenti obbligatori per legge e che non risultano comunque agli atti dell'amministrazione, nella cui ipotesi non iniziano a decorrere i termini di 24 mesi previsti, o ad altra documen-

tazione integrativa non rilevante e necessaria per legge ai fini del condono, ipotesi nella quale — come detto — continuano ad operare i termini per il silenzio-assenso.

I chiarimenti applicativi delineati nella circolare predetta sono apparsi opportuni per fornire criteri procedurali omogenei ed idonei agli interessati, ai comuni e segnatamente agli enti preposti alla vigilanza di tali amministrazioni, vigilanza che nel quadro istituzionale attuale esula dalle competenze di questo dicastero.

Questa amministrazione comunque prenderà in considerazione la sollecitazione avanzata dall'onorevole interrogante quanto all'emanazione di una nuova circolare.

PRESIDENTE. L'onorevole Becchetti ha facoltà di replicare per la sua interpellanza n. 2-01119 e per la sua interrogazione n. 3-03088.

PAOLO BECCHETTI. Mi dichiaro insoddisfatto, signor Presidente, nonostante la cortese e gentile risposta del sottosegretario Mattioli, per il quale nutro una profonda e personalissima stima.

Debbo dire, signor sottosegretario, che la risposta che gli uffici le hanno preparato affinché lei ce la leggesse è conosciuta a menadito da qualunque giovane praticante di studio notarile, ingegneristico, di commercialista, di geometra, eccetera. Quello che si chiede è un intervento nuovo e forte in questa materia. L'autonomia degli enti locali è una foglia di fico dietro alla quale non ci si può più nascondere.

Non è più possibile che l'autorità centrale — e parla uno come me che è un liberale convinto e quindi ha un grande rispetto per le autonomie locali — continui a nascondersi dietro la foglia di fico dell'autonomia degli enti locali. Non se ne può più di sentir dire che non possiamo intervenire su questi soggetti; è invece necessario un intervento non solo forte ma anche nuovo e chiarificatore da parte del ministero, altrimenti lasceremo per l'ennesima volta il cittadino tra le grinfie di questi sceriffi che sono, per così dire,

come quelli di Sherwood, perché tolgono ai poveri (cioè agli autori di piccoli abusi), mentre i grandi abusi continuano ad effettuarsi, come ben sa lei che appartiene all'area ambientalista e conosce perfettamente lo scempio perpetrato ai danni del territorio nazionale.

Bisogna sottrarre il cittadino a questo potere di banno con un intervento forte del Governo, che induca le amministrazioni locali a rispettare i diritti dei cittadini e non quelli di quegli operatori che, attraverso i condoni edilizi, rappresentano quell'area che il sindaco che in un determinato momento governa una certa città richiama nel comune, compiendo una delle tante operazioni clientelari che hanno connotato l'attività amministrativa dei nostri comuni.

(Abusivismo nella Valle dei Templi di Agrigento)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Cavaliere n. 3-01198 (*vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 2*).

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'interrogazione dell'onorevole Cavaliere si riferisce ad abusi edilizi nella Valle dei Templi di Agrigento: vorrei subito ringraziare l'onorevole interrogante per la cura e l'attenzione che ha posto nella sua interrogazione.

In un quadro di competenze istituzionalmente attribuite nello specifico settore alla regione siciliana, il Governo ha prestato e continua a prestare una particolare attenzione al problema della salvaguardia del parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento e degli indispensabili interventi di ripristino della sua integrità fisica compromessa dall'assedio edilizio abusivo attraverso contatti con gli uffici regionali e locali e con la costituzione nel 1995 di una commissione paritetica Stato-regione, presieduta dal mini-

stro dei beni culturali e composta da rappresentanti del ministero predetto e della regione, con funzioni di consulenza nei confronti dell'amministrazione regionale.

Tale presenza si è inoltre attuata attraverso l'esame e la verifica *in loco* della problematica avvenuta con la mia partecipazione — sono stato delegato nello specifico settore — e con quella del presidente della regione, del sindaco del comune di Agrigento, del soprintendente e dell'assessore regionale ai beni culturali, nonché con interventi *ad adiuvandum* sotto il profilo amministrativo e di iniziativa.

Per riassumere la situazione, l'articolo 23 della legge regionale n. 37 del 1985, statuiva l'assoluta insanabilità delle opere abusivamente costruite nelle zone archeologiche vincolate a inedificabilità assoluta e il cui vincolo fosse stato posto antecedentemente all'esecuzione delle opere.

L'articolo 25 della legge dava mandato al presidente della regione di emanare un decreto di delimitazione dei confini del parco archeologico della Valle dei templi e di individuare i confini da assoggettare a vincoli differenziati.

Con decreto n. 91 del 1991, il presidente della regione ha delimitato i confini del parco facendoli coincidere con quelli della zona A (di cui ai decreti ministeriali del 1968 e del 1971) stabilendo il divieto assoluto di qualsiasi modificazione del territorio sotto qualsiasi forma. Poiché per i manufatti ricadenti in tale zona ricorrevano le condizioni previste dall'articolo 23 della legge regionale predetta, l'assessorato dei beni culturali emetteva 451 provvedimenti di demolizione.

La commissione paritetica predetta, in considerazione dell'impatto sociale delle demolizioni, consigliava di tener conto per la priorità degli interventi, di alcune situazioni di fatto quali l'esistenza di edifici di cui è stata realizzata solo la struttura portante, di edifici adibiti a magazzini o usi diversi, di edifici non utilizzati nonché dell'insistenza di edifici in aree espropriate o in corso di esproprio e della prossimità ad edifici monumentali.

Le demolizioni degli edifici abusivi, come del resto osservano gli onorevoli interroganti, non hanno avuto ancora concreta attuazione.

L'impresa aggiudicataria dei primi lavori ha rinunciato all'appalto. La soprintendenza ai monumenti locale ha in corso un'ulteriore gara di licitazione privata per l'affidamento di parte dei lavori per l'eliminazione degli abusi. In alternativa a tale iniziativa e, segnatamente, allorché i normali procedimenti di affidamento delle demolizioni abbiano dato risultati negativi, l'intervento del genio militare si presenta come rimedio efficace per l'eliminazione degli abusi. Al riguardo questo ministero ha già da tempo formalizzato idoneo strumento di intervento mediante la concertazione con il Ministero della difesa di un provvedimento del 20 marzo 1998 che definisce le modalità e le procedure per l'utilizzazione delle strutture tecnico-operative per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche. Nell'ambito di tali istituti vengono costituiti comitati regionali per l'esecuzione delle demolizioni presieduti dal provveditore alle opere pubbliche e di cui fanno parte un rappresentante del comando militare competente per territorio ed un rappresentante del prefetto della provincia interessata; vengono altresì indicati un rappresentante e il commissario *ad acta* del comune interessato, il commissario *ad acta*, ove nominato, della regione e un rappresentante dell'amministrazione competente per l'attuazione degli interventi di demolizione degli immobili abusivi.

Il comitato, accertata la validità delle richieste avanzate dai predetti soggetti e predisposto il piano operativo, delibera la necessità di intervento del genio militare salvaguardando, in ogni caso, le esigenze istituzionali delle forze armate.

Lo stesso consesso, dopo le necessarie attività ricognitive e il connesso parere vincolante del rappresentante del genio militare, delibera la demolizione.

Il prefetto deve definire, con proprio provvedimento, le misure necessarie per

garantire l'ordine e la sicurezza pubblica durante l'intervento del genio militare in ogni sua fase.

Il provvedimento, adottato di concerto con il Ministero della difesa, è già stato posto formalmente a conoscenza della regione siciliana alla quale non resta che assumere le adeguate iniziative, attivando le procedure testé evidenziate, in esplicitazione dei poteri che le vengono attribuiti dall'attuale ordinamento regionale.

Si deve al riguardo soggiungere che, in relazione ai problemi sociali ricollegabili alle demolizioni dei manufatti, era stata in precedenza raggiunta da questo dicastero un'intesa con la regione siciliana per un intervento di edilizia residenziale pubblica per far fronte alle esigenze del cosiddetto abusivismo di prima casa o sociale. La regione non ha inteso confermare successivamente tale iniziativa.

Le vicende di Agrigento, come pure gli abusi verificatisi in altre aree protette del paese, hanno indotto il Ministero dei lavori pubblici ad elaborare un nuovo testo che si propone l'incisiva riforma di tutta la normativa repressiva del fenomeno della edificazione abusiva. Il testo è comunque rispettoso delle autonomie regionali, atteso che le regioni sono destinate ad intervenire nei procedimenti previsti. Questo testo ha iniziato il proprio iter presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, proprio perché abbiamo verificato, alla luce della normativa vigente, che non è possibile percorrere con decisione i passi che lei, onorevole Cavaliere, ha sollecitato.

Per quanto concerne i provvedimenti da adottare nei confronti degli amministratori del comune, il Ministero dell'interno osserva che non sussistono i presupposti per un suo intervento sanzionatorio. Per le amministrazioni dell'isola la materia è stata comunque disciplinata dalla regione siciliana con la legge n. 17 del 1994 — concernente provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti — e segnatamente dall'articolo 1 che definisce, tra i compiti

della regione, i provvedimenti di rimozione a carico dei sindaci e dei dipendenti comunali inadempienti.

Sul piano delle disposizioni a carattere generale per la nomina dei commissari *ad acta* assume rilevanza la norma prevista dalla legge n. 662 del 1996, la quale dispone, in caso di inadempienza della regione, su istanza degli interessati ovvero d'ufficio, la nomina di un commissario *ad acta* per l'adozione dei necessari provvedimenti.

Per un completo quadro della vicenda si fa presente che la commissione cultura dell'assemblea regionale siciliana ha adottato, nello scorso mese di luglio, un decreto legislativo d'iniziativa parlamentare che, disciplinando *ex novo* la materia relativa al parco archeologico di Agrigento, prevede tra l'altro la sospensione di qualsiasi demolizione di opera o costruzione all'interno delle zone che verranno definite, in una fase successiva, del parco stesso. Tale decreto legislativo è attualmente fermo in commissione bilancio della regione per il necessario preventivo pronunciamento sulla copertura finanziaria. Anche nel merito di tale problema ho avuto occasione di richiamare l'attenzione del commissario dello Stato presso la regione siciliana sui profili costituzionali di tutela dei beni ambientali che sarebbero incisi dalle norme proposte, la cui formulazione indurrebbe a ritenere che si sia operata una modifica *in peius* rispetto alla disciplina vigente, cioè nel senso di un ridimensionamento qualitativo e quantitativo dell'area di massima tutela individuata dallo Stato in ragione del suo interesse nazionale.

Del resto le norme apparirebbero in sostanza invasive delle competenze dello Stato in materia di diritto penale e più precipuamente delle sanzioni sull'abusivismo edilizio, non tenendo conto delle scelte già operate dal legislatore statale con gli articoli 32 e 33 della legge n. 47.

Tale è la situazione che emerge in merito alle questioni proposte dagli onorevoli interroganti, situazione che è seguita con costante attenzione e preoccupazione da questo dicastero e da quelli

dei beni culturali e dell'interno e che — occorre prenderne atto — nel quadro istituzionale e normativo vigente involge iniziative di precipua pertinenza della regione siciliana e dei suoi uffici.

In data 25 novembre 1998, con nota diretta al sovrintendente ai beni culturali ed ambientali di Agrigento e all'assessore regionale ai beni culturali ed ambientali, ho richiamato nuovamente l'attenzione degli uffici sui criteri connessi alla priorità delle demolizioni dei manufatti abusivi, all'urgenza di avviare interventi di ripristino, alla possibilità di utilizzare i mezzi dell'esercito per effettuare le demolizioni.

Nel confermare la disponibilità di questo ministero ad offrire ogni collaborazione, ho invitato le autorità predette, ove non ritengano di condividere le indicazioni esposte, a chiedere la convocazione di un'apposita conferenza dei servizi finalizzata ad un esaustivo approfondimento di tutta la problematica.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavaliere ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-01198.

ENRICO CAVALIERE. Signor Presidente, signor sottosegretario, dichiaro di essere soddisfatto solo parzialmente della risposta. Mi limito pertanto a prendere atto della precisa volontà che ho ravvisato nelle parole del sottosegretario, in quanto nella realtà si tratta semplicemente di istituzioni ed enti locali che, forse anche per motivi di collusione con ambienti della criminalità organizzata di stampo mafioso, non hanno intenzione di assumere iniziative. In passato, anzi, abbiamo visto come essi si fossero schierati chiaramente dalla parte degli abusivi. Tra l'altro, gli abusi sono di diverso tipo: vi sono illeciti che potrei dire dettati dalle esigenze ed altri assolutamente gratuiti.

È auspicabile, quindi, seguire una certa gradualità, anche se sembra che il risultato sia assolutamente negativo dal punto di vista dell'operatività. Se, infatti, avessimo assistito alla demolizione di alcune strutture di edifici iniziati e non comple-

tati, avremmo potuto anche trarne una certa soddisfazione. Ciò non si è verificato e addirittura lei ci ha comunicato poc'anzi l'intenzione da parte del governo della regione Sicilia di fermare qualsiasi processo di demolizione di abusi edilizi compiuti in aree insanabili, dove esistono vincoli di totale inedificabilità. Da parte dei governanti locali, quindi, vi è la volontà di non procedere nel senso del rispetto della legge.

A mio avviso, è proprio in un caso come questo che lo Stato dovrebbe far sentire la propria presenza; in alcune aree del paese, infatti, l'ente locale procede contro gli abusi edilizi ordinando la demolizione degli stessi — che tra l'altro viene compiuta a spese degli abusivi — mentre in altre aree esiste una avversione da parte degli stessi amministratori locali verso il rispetto delle leggi dello Stato.

Ritengo che in una simile occasione il Ministero dell'interno avrebbe dovuto procedere alla rimozione degli amministratori locali.

(Realizzazione della tangenziale di Fino Mornasco — Como)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Volontè n. 3-02331 (*vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 3*).

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, in merito al problema proposto dall'onorevole interrogante questo ministero ha richiesto elementi all'ANAS, la quale ha comunicato che il sistema tangenziale di Fino Mornasco non involge competenze dello stesso ente, ma dell'amministrazione provinciale di Como e dei comuni della stessa zona.

Per fornire elementi di risposta all'onorevole interrogante si è comunque ritenuto di acquisire dettagliate notizie presso l'amministrazione provinciale di Como, la quale con nota del 13 novembre 1998 informa di avere sottoscritto un protocollo

di intesa con gli enti interessati (comune di Cassina Rizzardi, comune di Fino Mornasco, comune di Luisago e comune di Vertemate con Minoprio) per la riorganizzazione della viabilità provinciale e comunale della zona.

Il documento, rilevato l'incremento di traffico locale e di attraversamento che ha determinato fenomeni di congestione della viabilità, di degrado ambientale e di ridotta capacità della popolazione a svolgere le normali funzioni sociali e territoriali, è finalizzato a garantire il coordinamento delle iniziative locali per ricercare soluzioni organiche. Tale protocollo, nel premettere la complessità dei problemi posti dalla contestuale presenza della strada statale n. 35 dei Giovi, delle strade provinciali nn. 27 e 28, dell'autostrada (in particolare del casello di Fino Mornasco) e di alcune interferenze con numerosi passaggi a livello della linea ferroviaria Como-Milano, prendeva atto del fatto che il comune di Fino Mornasco aveva predisposto un progetto — in fase di realizzazione — che prevede la costruzione di alcuni nuovi tratti di viabilità, uno svincolo sulla statale dei Giovi, un cavalcavia sulla linea Ferrovie nord Milano, con conseguente chiusura del passaggio a livello di Fino centro e la riqualifica della via Guanzasca quale asse di collegamento primario, nonché della convenzione sottoscritta tra il comune di Fino Mornasco e la società Ferrovie nord Milano in cui quest'ultima si impegna a realizzare a proprie spese tale cavalcavia allo scopo di procedere alla chiusura di alcuni passaggi a livello tra cui quello di Fino centro.

Il protocollo d'intesa è motivato dal fatto che sul progetto del comune di Fino Mornasco si sono registrate opposizioni del comune di Vertemate con Minoprio e del comune di Cassina Rizzardi rispettivamente in relazione alle previsioni di realizzazione di un nuovo tratto tra la statale dei Giovi e la strada provinciale n. 27 e della riqualificazione della via Guanzasca, da utilizzare quale asse di collegamento primario in conseguenza

della chiusura del passaggio a livello di Fino centro; emerge, pertanto, la necessità di coordinare le iniziative locali.

L'intesa sottoscritta dai rappresentanti degli enti interessati prevede l'impegno dell'amministrazione provinciale di Como a predisporre entro il 10 aprile 1998 un rilevamento dei flussi di traffico sulle varie direttrici, allo scopo di verificare la capacità della rete esistente e definirne la relativa gerarchizzazione, anche in rapporto all'utilizzo della rete di comunicazione.

Tutti gli enti si impegnavano a predisporre congiuntamente una proposta organica di iniziative da programmare con la previsione delle relative risorse economiche da mettere a disposizione e l'individuazione dei tempi di realizzazione.

Tutti gli enti, preso atto della convenzione già sottoscritta dal comune di Fino Mornasco e dalla società Ferrovie nord Milano, si impegnavano a sottoporre alla società la richiesta del rinvio della chiusura del passaggio a livello di Fino centro fino alla realizzazione degli interventi connessi allo svincolo tra la via Guanzasca e la strada provinciale n. 27 o a richiedere eventuale revisione della convenzione ove la soluzione viabile già concordata non risultasse adeguata.

Sulla base della convenzione viene costituito un tavolo tecnico permanente con i rappresentanti degli enti per un costante monitoraggio della situazione e delle iniziative correlate, volte a garantire la mobilità, la sicurezza e il miglioramento della qualità ambientale.

L'amministrazione provinciale di Como informa che, entro breve termine, verrà avviata una fase sperimentale sulla soluzione individuata inerente la viabilità nella zona del comune di Fino Mornasco e che, se da tale soluzione conseguiranno effetti positivi, la stessa entrerà a regime, previo accordo di programma per i necessari interventi strutturali sulla rete.

PRESIDENTE. L'onorevole Volontè ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-02331.

LUCA VOLONTÈ. Signor sottosegretario, la ringrazio per la sua risposta che ci fornisce elementi di valutazione in merito al territorio molto precisi e, soprattutto, ci dà la possibilità di seguire da vicino con l'amministrazione comunale di Como tutte quelle fasi del tavolo permanente e della sperimentazione che possono rispondere in maniera più adeguata al problema che ho sottolineato con la mia interrogazione.

(Riforma del settore degli appalti pubblici)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Simeone n. 3-02373 (*Vedi l'allegato A - Interpellanze ed interrogazioni sezione 4*).

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'interrogazione alla nostra attenzione prospetta una relazione in essere tra una situazione di persistente irregolarità del settore degli appalti, connotata da evasione contributiva e previdenziale, nonché da ripetuti episodi di corruzione, ed il fenomeno dei ribassi anomali.

Per quanto di competenza del Ministero dei lavori pubblici, premesso che il dovere di vigilanza sulla corretta applicazione delle leggi esistenti spetta principalmente a tutti i soggetti che appaltano lavori pubblici, non può non rilevarsi che il contributo offerto alla tormentata questione del controllo e della disciplina delle offerte anomale è stato di grande rilievo.

Sin dall'inizio del 1997, infatti, questa amministrazione si è fatta carico di sopperire alla problematica situazione venutasi a creare sul piano normativo per il venir meno della disciplina transitoria e per la non piena operatività della legge n. 109 del 1994 in materia di individuazione del limite di anomalia delle offerte (situazione gravemente denunciata da tutti gli operatori pubblici e privati del settore), emanando il decreto ministeriale 28 aprile 1997. Tale provvedimento ha colmato il

vuoto normativo, creando per l'anno in corso l'indispensabile strumento per consentire il funzionamento delle disposizioni della legge n. 109 del 1994 che sanzionano i ribassi anomali in corso di gara.

La bontà della soluzione tecnica adottata, anche in termini di sostanziale idoneità a recepire le condizioni di mercato, ha condotto a reiterarne, anche per il 1998, la formula con altro decreto (l'articolo 21 della legge n. 109 del 1994, infatti, demanda al ministro dei lavori pubblici il compito di fissare l'indice di anomalia anno per anno); il meccanismo di individuazione amministrativo è stato infine recepito dallo stesso legislatore che nel disegno di legge di modifica della legge quadro sui lavori pubblici, recentemente approvato, lo ha addirittura codificato nel nuovo testo dell'articolo 21.

Sul piano della predisposizione degli strumenti normativi, dunque, sia il Ministero dei lavori pubblici che il Parlamento hanno dato adeguata risposta nella direzione — la sola di loro competenza — di offrire lo strumento per il controllo di una situazione che è prima di tutto il riflesso e la conseguenza della nota e generalizzata crisi congiunturale che il settore ha vissuto e dalla quale fatica ad uscire.

Naturalmente occorre un efficace controllo sulla corretta applicazione della norma in questione; ma anche in questa direzione l'ordinamento offre alle stazioni appaltanti adeguati mezzi sia sul piano preventivo del monitoraggio (l'istituzione dell'osservatorio e della autorità di vigilanza, che con l'approvazione della « Merloni-ter » possono finalmente operare), sia sul piano successivo con la previsione di adeguate sanzioni.

Occorre, tuttavia, anche una responsabile risposta dal mondo delle imprese che, fino ad oggi, sono state non solo le vittime ma anche, talora, le protagoniste dei fenomeni distorsivi del mercato, affinché si comprenda che senza la crescita culturale di tutto il settore nessuna regolamentazione autoritativa può da sola risolvere il problema.

Anche sotto il profilo soggettivo, comunque, il vigente ordinamento si occupa dei fattori che possono incidere sulla corretta gestione di pubblici appalti. Per ciò che concerne il problema dell'evasione contributiva e previdenziale e della connessa necessità di emersione del lavoro nero, la normativa di settore è da ritenersi esaustiva sotto il profilo dei controlli che si svolgono da parte degli organi dell'amministrazione appaltante durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo.

Per ciò che, invece, concerne l'idoneità tecnica delle imprese appaltatrici, il nuovo sistema di qualificazione previsto dall'articolo 8 della Merloni-*bis*, con il graduale superamento del vigente sistema di qualificazione dell'albo nazionale costruttori e con il necessario adeguamento agli *standard* che si vanno definendo in sede comunitaria, si propone di dare adeguata risposta alle esigenze del controllo di qualità dei soggetti che operano nel settore delle opere pubbliche (anche con riferimento al personale e alle attrezzature tecniche), al fine di evitare che situazioni di sofferenza e di inadeguatezza strutturali ed organizzative, non sufficientemente gestite, condizionino il mercato, aprendo la partecipazione alle gare ad imprese non adeguatamente selezionate.

Nell'assicurare che i problemi connessi allo specifico settore sono alla costante attenzione del Governo, ritengo opportuno aggiungere alcune considerazioni su questioni particolari.

Per quanto concerne la correttezza contributiva delle imprese, la stessa può attuarsi attraverso la verifica periodica, da parte dell'albo nazionale costruttori, sino a quando conserverà le sue funzioni, nonché da parte delle amministrazioni appaltanti competenti, sui versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi all'INPS, all'INAIL e alle casse edili.

Occorre aggiungere che, in sede di stesura del regolamento di esecuzione *ex* articolo 3 della legge n. 109 del 1994, si sono previste come cause di esclusione dalle gare l'infrazione alle norme in materia di sicurezza ed agli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro, con partico-

lare riferimento alla omessa denuncia dei lavoratori occupati, il mancato versamento dei contributi sociali ed il mancato rispetto della normativa in materia di assunzione obbligatoria.

Inoltre, nel regolamento che disciplina il sistema di qualificazione delle imprese sarà previsto un apposito requisito di qualificazione diretto a rendere più stretto il collegamento tra qualità dell'impresa e quantità della manodopera impiegata.

Quanto all'eventuale introduzione di criteri per l'affidamento dei lavori di natura aleatoria, come il sorteggio o come l'aggancio dei valori di tariffa alle tariffe professionali, tali sistemi non risultano previsti dalle norme adottate nel settore e segnatamente da quelle della cosiddetta legge Merloni-ter, recentemente approvata dal Parlamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Simeone ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-02373.

ALBERTO SIMEONE. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, la risposta alla mia interrogazione è assai articolata, amplissima, ma certamente non mi soddisfa perché non penso che i dubbi di fondo espressi nell'interrogazione stessa siano stati risolti. Il punto di partenza, assolutamente incontestabile, è infatti che la normativa base è ormai troppo datata, rifacendosi addirittura agli articoli 20 e 21 del decreto ministeriale 29 maggio 1895. Oltre tutto essa ha subito, nel corso degli anni e nel corso del secolo, tante di quelle manipolazioni e di quegli interventi che è diventato quasi impossibile modificare la disciplina della materia; le tante preoccupazioni che essa crea si sono poi stratificate in una corruzione scientifica che ha portato il paese, nel settore degli appalti, alla situazione che abbiamo sotto gli occhi.

Un primo intervento da fare è la predisposizione di un testo unico delle disposizioni in materia di appalti, assolutamente necessario per disporre di un corpo normativo unitario e soprattutto per evitare continue contraddizioni tra

una norma e l'altra: non solo sono ancora in vigore disposizioni risalenti al 1895, ma vi sono anche norme recentissime contenute nella cosiddetta legge Merloni-ter in contrasto fra loro. È quindi necessario provvedere in tempi brevi ad una rivisitazione della materia e, lo ripeto, soprattutto predisporre un testo unico che metta finalmente ordine in un settore così complesso.

Ritengo che gli interrogativi posti dall'interrogante, ma soprattutto quelli contenuti nella risposta dell'onorevole sottosegretario, mettano nella condizione di doverci preparare per un intervento veramente forte.

Vi sono molti problemi riguardanti le imprese (per esempio, l'articolo 8 della Merloni-bis), le quali spesso non sono preparate professionalmente: questa im-preparazione professionale si risolve in una serie di conseguenze negative, che ci pongono in contrasto con gli standard europei (lo stesso sottosegretario faceva riferimento alla violazione di questi standard). Le imprese non vengono quasi mai selezionate adeguatamente e sono facilmente immaginabili i problemi che ne derivano: spesso, ad un'impresa se ne aggiunge un'altra, ed un'altra ancora, creando quelle cordate di imprese alle quali sfugge il problema principale, quello della qualità dell'opera. Si dovrebbe soprattutto evitare il sistema di corruzione che è stato alla base del mondo degli appalti negli ultimi vent'anni (parlo di vent'anni, signor sottosegretario, non di un giorno).

Non dobbiamo dimenticare che, pur assegnando il decreto ministeriale del 1895 il 13 per cento per le spese generali ed il 10 per cento come utile di impresa, l'impresa aggiudicataria, considerati ribassi che arrivano fino al 30 per cento, se tutto va bene ci rimette, per così dire, solo il 7 per cento. Per il ribasso d'asta, bisogna fare ulteriori considerazioni...

PRESIDENTE. Onorevole Simeone, la invito a concludere.

ALBERTO SIMEONE. La prego, Presidente, di concedermi qualche altro minuto.

Bisogna considerare che il ribasso d'asta non colpisce la voce «manodopera», quindi il ribasso e le perdite si riversano sui materiali, sui noli e sulle attrezzature, ed in realtà abbiamo spessissimo attrezzature assolutamente obsolete. Non va dimenticato che questo particolare congegno porta anche ad assumere manodopera in nero, realtà davvero negativa del mondo del lavoro, specialmente nel sud d'Italia dove ha assunto carattere endemico. Ritengo allora che si debbano ricercare metodi, espedienti, norme valide ed efficaci che consentano di eliminare tutte le discrasie presenti nel mondo degli appalti...

PRESIDENTE. Onorevole Simeone, il suo tempo è esaurito.

ALBERTO SIMEONE. Concludo, Presidente, osservando che la scelta del contraente legata all'estrazione del lotto è forse un metodo empirico, ma potrebbe mettere fine a quella corruzione che inficia davvero tanti appalti e che ha rappresentato la storia in negativo negli ultimi vent'anni della nostra politica economica!

(Personale di polizia penitenziaria)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Cola n. 2-01120 (*vedi l'allegato A — Interpellanze e interrogazioni sezione 5*).

L'onorevole Cola ha facoltà di illustrarla.

SERGIO COLA. Signor Presidente, intervengo soltanto per una ragione: questa interpellanza è frutto di un'esperienza personale, quasi quotidiana, e di miei contatti continui e costanti con il personale penitenziario. Per la verità, gli stessi quesiti mi sono stati posti reiteratamente, anche dopo l'approvazione del famoso contratto collettivo del 1995, nonché dopo il famoso accordo quadro nazionale in-

tervenuto fra i sindacati penitenziari ed il Ministero di grazia e giustizia, alla presenza, fra gli altri, del sottosegretario Ayala.

Si tratta di quesiti che, man mano, si sono ingranditi ed ingigantiti in seguito alle nuove competenze della polizia penitenziaria, attinenti soprattutto al piantonamento ed alle traduzioni. Tutto questo ha creato una serie di problemi, che penalizzano, per la verità in modo diffuso, il personale penitenziario. Ho esposto a grandi linee, anche con riferimenti specifici, tutte le problematiche attinenti alle traduzioni, alle questioni di carattere economico, ai piantonamenti negli ospedali psichiatrici e non, ai pericoli cui va incontro il personale di polizia penitenziaria. Si tratta di problemi di una rilevanza enorme per i riflessi di carattere negativo e dannosi nei confronti del personale penitenziario e, soprattutto, per i grandi rischi, atteso che il piantonamento e le traduzioni normalmente riguardano personaggi pericolosissimi, anche sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis.

Questo «grido di dolore», che io recepisco costantemente e quotidianamente dalla polizia penitenziaria, ho voluto trasferirlo in questo atto di sindacato ispettivo che risale, se non sbaglio, alla metà del mese di maggio 1998: siamo a dicembre ed è quindi doveroso constatare che solo ora, a distanza di otto mesi, interviene una risposta. Ciò è criticabile e censurabile; il Presidente non potrà non darmene atto ed assumere, naturalmente, le iniziative del caso. Il neosottosegretario per la giustizia avrà tutte le possibilità di giustificarsi, poiché si è insediato da poco, ma si tratta certamente di una risposta tardiva, dal momento che le problematiche in otto mesi si sono aggravate.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, mi rendo conto delle ragioni dell'onorevole Cola, anche con riferimento al ri-

tardo, ma indubbiamente, come è stato ricordato in quest'aula stamattina, le interpellanze e le interrogazioni sono tante, per cui vi sono difficoltà a rispondere, se non altro per un problema di calendarizzazione.

Per quanto riguarda le problematiche evidenziate nell'interpellanza dell'onorevole Cola, esse riguardano le nuove competenze del corpo di polizia penitenziaria.

Il servizio di piantonamento dei detenuti e degli internati, ricoverati in luoghi esterni di cura, è stato assunto dal corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 9 luglio 1991, con la gradualità, le modalità ed i criteri fissati da un apposito decreto. Il servizio di traduzione dei detenuti ed internati, invece, è stato assunto dalla polizia penitenziaria con le modalità stabilite dal decreto-legge n. 572 del 1995, nonché con le gradualità stabilite dai decreti che si sono poi succeduti e, da ultimo, quello dell'aprile del 1997.

Dopo un primo periodo di affiancamento all'Arma dei carabinieri, il servizio è stato ceduto totalmente al corpo di polizia penitenziaria. Quest'ultimo, dal 1° giugno, ha ricevuto anche le incombenze relative alle traduzioni dei detenuti collaboratori di giustizia, cui faceva appunto riferimento l'onorevole Cola, e di quelle effettuate a mezzo ferrovia, mansioni, quindi, di particolare delicatezza. Per l'espletamento del servizio il corpo di polizia penitenziaria si avvale di 1.215 automezzi, di cui 317 sono stati acquistati direttamente da questa amministrazione, mentre i restanti 898 ed i relativi apparati radio-telefonici veicolari, a suo tempo acquistati con i fondi del Ministero di grazia e giustizia, sono stati ricevuti in consegna dall'Arma dei carabinieri, con le gradualità e le modalità previste dai decreti. Quindi, anche per quanto riguarda le attrezzature, alle quali ha fatto riferimento l'onorevole Cola, in parte vi è stato un passaggio, in parte il corpo è stato dotato di automezzi nuovi o comunque acquistati dal Ministero di grazia e giustizia.

Inoltre, per ciò che attiene ai mezzi di comunicazione, tutti i nuclei di traduzione

e di piantonamento locali — anche con le relative aree regionali — sono stati dotati di un sistema di telefonia cellulare GSM, con un contratto *ad hoc* per l'amministrazione, per consentire ai convogli impiegati nei servizi di traduzione dei detenuti e degli internati di essere costantemente in contatto con le direzioni di appartenenza.

Al personale appartenente ai nuclei di traduzione e di piantonamento, scelto peraltro tra elementi che abbiano dato prova di spiccate capacità professionali e di grande senso di responsabilità, sono state fornite attraverso corsi di formazione ed attraverso direttive impartite da diverse circolari tutte le necessarie informazioni circa le precauzioni da adottare a salvaguardia della propria incolumità. Il numero complessivo del personale appartenente ai suddetti nuclei è allo stato attuale di 4.761 unità.

Si rappresenta che effettivamente in alcuni istituti della Campania l'accordo quadro nazionale siglato nel 1996 non ha trovato la più ampia e corretta applicazione, soprattutto per le carenze di organico del personale della polizia penitenziaria. Peraltro l'amministrazione penitenziaria ha provveduto ad apportare gli opportuni correttivi laddove si sia reso necessario.

Relativamente al problema del mancato rimborso al personale di polizia penitenziaria inviato in missione delle somme anticipate per le spese sostenute, si rappresenta che nello scorso mese di aprile — anche a seguito di casi eclatanti di traduzione — sono stati assegnati ai provveditorati regionali di tutta Italia i fondi necessari non solo per sanare le situazioni pregresse ma anche per fronteggiare le condizioni che si presenteranno nei prossimi mesi. Pertanto in futuro non dovrebbero più verificarsi situazioni eclatanti come è avvenuto in occasione di una traduzione a Messina.

PRESIDENTE. L'onorevole Cola ha facoltà di replicare per la sua interpellanza n. 2-01120.

SERGIO COLA. Apprezzo la buona volontà dell'onorevole Li Calzi e non posso attribuirle alcuna responsabilità in ordine all'estrema lacunosità della risposta. Certo, se la risposta fosse giunta fra sette o otto mesi, avrei espresso il mio disappunto anche all'onorevole Li Calzi, ma oggi la risposta mi soddisfa — direi — proprio per l'insoddisfazione che da essa traspare. Mi meraviglia e mi lascia interdetto che l'onorevole Li Calzi possa essere stata indotta in errore in questo modo. Infatti i dati forniti dal Governo contrastano in modo patente con la realtà. È una disinformazione — se mi consente, onorevole Li Calzi — a cui lei dovrà immediatamente riparare, perché le testimonianze che acquisisco quotidianamente smentiscono in modo netto e clamoroso quanto ha riferito sotto vari profili.

In relazione all'accordo quadro nazionale lei ha ammesso che si verifica una sistematica violazione, che interessa sia l'accordo sia il contratto collettivo. Basta evidenziare la situazione drammatica di alcuni istituti carcerari (soprattutto in Campania, in Sicilia e nel Lazio), dove si registrano eccessi negli straordinari e nei turni di notte (si arriva a sette o otto a fronte dei cinque stabiliti) proprio per la mancanza di personale idoneo; vengono compiuti enormi sacrifici, senza peraltro alcun tipo di retribuzione. Queste sono lamentele non dello scorso aprile, ma continue e costanti: da ultimo sono state avanzate qualche giorno fa. Noto invece una scarsa sensibilità del Ministero di grazia e giustizia nell'affrontare una questione veramente devastante.

Se poi ci soffermiamo sul problema del piantonamento e delle traduzioni vediamo che si giunge veramente alla follia, alle allucinazioni. Devo confermare — e vorrei essere smentito, sebbene ne abbia le prove e le testimonianze — che la maggior parte dei mezzi di traduzione sono delle « carrette » nel vero senso della parola, le cui porte in molti casi non si chiudono bene.

Esiste, inoltre, un problema di collegamenti, cui l'onorevole sottosegretario ha cercato di porre riparo con la comunicazione della dotazione dei GSM; in realtà

non esiste radiomobile né vi è alcuno strumento di collegamento. Gli agenti che provvedono alle traduzioni si lamentano costantemente di queste carenze, non solo perché non possono esercitare la propria funzione appieno, ma soprattutto per i rischi connessi per la carriera (quando fugge un detenuto il capro espiatorio è sempre il povero agente penitenziario che provvede alla traduzione), ma anche per la pericolosità dei soggetti trasportati (un primo risultato, da questo punto di vista, si è ottenuto, seppure con violazione dei diritti della difesa, con il sistema delle videoconferenze, per cui le traduzioni dei criminali sottoposti all'articolo 41-bis del codice di procedura penale non sono più frequenti).

In proposito voglio ricordare all'onorevole sottosegretario, perché possa prendere le dovute cautele, che il Ministero di grazia e giustizia dovrebbe contattare tutti i distretti di Corte d'appello soprattutto dell'Italia meridionale, per consentire, con una adeguata opera di coordinamento, una celere ed immediata traduzione dei detenuti per le udienze. Molto spesso, infatti, l'inizio dei processi — che dovrebbe verificarsi alle 9 — ha luogo invece a mezzogiorno-l'una, perché o vi è contemporaneità, o vi è ritardo nelle traduzioni. Questa è una segnalazione che doverosamente rivolgo all'onorevole sottosegretario per sbloccare una assurda situazione di stasi nell'esercizio dell'attività giudiziaria.

Ma vi è di più. Debbo smentire l'onorevole sottosegretario, sebbene la sua relazione non sia altro che il prodotto di una informazione distorta, e debbo precisarle che in realtà la procedura è la seguente: i poveri agenti di polizia penitenziaria anticipano il 75 per cento delle spese personali di traduzione e queste vengono rimborsate, in media, soltanto dopo sei, sette mesi.

Ella, onorevole sottosegretario, ha solamente riferito che i vari distretti regionali sono stati dotati di finanziamenti *ad hoc*; io, invece, le confermo — dopo aver assunto informazioni nella giornata di ieri — che si è in ritardo di sette, otto mesi; il povero agente di polizia penitenziaria

anticipa milioni e milioni di lire di tasca propria, attingendo allo stipendio e si vede restituire queste somme, se tutto va bene, dopo sette, otto mesi. È una cosa indegna!

Mi appello, onorevole sottosegretario, alla sua sensibilità perché tutto questo non avvenga più. Bisogna agire, non dare informazioni distorte; sono sicuro che lei comunicherà alla sua fonte di informazione che queste cose non si dicono e non si fanno, perché sono riprovevoli sotto tutti i punti di vista; proporrei una censura nei confronti del funzionario o di chi le ha fornito informazioni contrastanti con la realtà: non si può « buggerare » il povero agente di polizia penitenziaria e non si può « buggerare » il deputato che possiede informazioni dirette in proposito.

Il discorso, onorevole sottosegretario, non si ferma qui. Mi riferisco al dramma di coloro che sono addetti all'attività di piantonamento presso gli ospedali, per il controllo di delinquenti incalliti.

Non voglio ricordare le fughe dagli ospedali di grossi boss mafiosi, camorristici o della 'ndrangheta, nonché di altri personaggi noti, avvenute per la mancanza di un'idonea attività di controllo e prevenzione ma l'onorevole sottosegretario sa, meglio di me, come si svolge l'attività di controllo e di piantonamento negli ospedali: con solo due agenti, senza la predisposizione di servizi idonei ad evitare che si verifichi l'evento rischioso della fuga.

Ma vi è di più. Onorevole Li Calzi, immagini lei il rischio che corrono coloro che piantonano gli ammalati di AIDS! Ha mai pensato poi al rischio che corrono gli agenti di polizia penitenziaria che piantonano gli squilibrati all'interno degli ospedali psichiatrici carcerari? Sono rischi enormi. Mi aspettavo da lei una risposta al riguardo, che però non ho avuto. Ebbene, proprio per dar seguito a questa mia iniziativa trasfusa in questa interpellanza, il 2 luglio 1998 ho presentato una proposta di legge (la n. 5055). Ne prenda nota, onorevole Li Calzi! Con tale provvedimento (che reca il titolo: Concessione dell'indennità di rischio al personale di polizia penitenziaria), propongo che si preveda un ristoro, relativamente a tale

rischio, per chi compie e svolge determinate attività e funzioni pericolosissime, quali appunto il piantonamento dei grossi delinquenti, malati di AIDS.

Mi aspettavo che lei si appropriasse, diciamo così, della mia proposta di legge e che ne trasfondesse il contenuto in un disegno di legge del Governo. Non si possono creare degli squilibri! Abbiamo approvato — è vero, Presidente Giovanardi? — una proposta di legge che dà delle indennità ai magistrati che operano in particolari condizioni ambientali pericolose e rischiose. Perché non voler dunque dare anche un ristoro agli agenti di polizia penitenziaria che operano in un contesto ambientale e personale di gran lunga più rischioso rispetto ai magistrati che hanno la scorta, le auto e altre possibilità di cui sono sicuramente privi gli agenti di polizia penitenziaria?

Avviandomi alla conclusione, visto che il Presidente mi invita a farlo, debbo purtroppo amaramente constatare che non ho avuto alcuna risposta idonea. Le uniche risposte che ella inconsapevolmente mi ha dato perché è stata disinformata, sono erranee, sono risposte che non corrispondono alla realtà, per cui non posso che esprimere la mia totale insoddisfazione nell'auspicio — ben conoscendola — che ella dopo aver superato la fase del noviziato, se la si vuole chiamare così, vorrà dare seguito a queste mie osservazioni con tutte le opportune iniziative; iniziative che mi attendo da lei perché conosco la sua sensibilità, la sua preparazione e la sua competenza.

(Uffici giudiziari di Bagnara Calabria)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Aloï n. 3-01556 (vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 6).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. L'interrogazione in esame sottintende la problematica della

metodologia che è stata seguita dal ministro per l'individuazione delle istituende sedi distaccate di tribunale.

Invero il ministro, nel rispondere alle diverse interrogazioni presentate sull'argomento, ha avuto più volte modo di precisare i criteri a tale riguardo elaborati e applicati dall'amministrazione. Nelle risposte a tali interrogazioni è stato ricordato che con la legge del 16 luglio 1997 il Governo è stato delegato ad emanare norme per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici e a prevedere una distribuzione più efficiente degli uffici giudiziari sul territorio dello Stato.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, la legge stessa ha previsto la soppressione di tutte le sezioni distaccate di pretura ed è stato indicato, come principio generale, che l'istituzione di nuove sedi distaccate di tribunali fosse prevista, ove occorra, secondo criteri oggettivi ed omogenei.

I criteri in argomento, che hanno anche risentito della limitazione imposta dal cosiddetto costo zero della riforma, sono stati elaborati dal Ministero di grazia e giustizia attraverso una serie di fasi impegnative e delicate sia dal punto di vista della traduzione dei criteri di massima in termini il più possibile oggettivi sia da quello della contestuale esigenza di temperare la teorica ricostruzione dei parametri con la variegata realtà sociale e territoriale.

A questo fine si è proceduto ad una prima fase di determinazione ipotetica dei parametri da adottare che ha tenuto conto, seguendo le indicazioni fornite della legge-delega, dell'indice di carico atteso dalle istituende sedi distaccate di tribunale, basato tendenzialmente sui dati forniti dall'ufficio dai quali sono stati, però, da un lato, scorporati i dati relativi a controversie ritenute non significative nel nuovo panorama di riferimento e, dall'altra, invece, è stata aggiunta una percentuale di carico determinata statisticamente sulla base dell'incremento che il giudice monocratico presenta rispetto a quello del pretore. Si è poi tenuto conto

del bacino di utenza servito da ogni ufficio, con una densità abitativa per chilometro quadrato che è stata tendenzialmente fissata in 60 mila abitanti e caratterizzata dalla presenza di almeno 40 abitanti per chilometro quadrato, per la necessità che il presidio di giustizia possa essere raggiunto dagli utenti in un tempo medio ponderato non superiore ad un'ora.

Conseguenziale all'adozione di questi parametri è stata l'individuazione di un modulo operativo minimo che privilegiando, per quanto possibile, la specializzazione dei magistrati, si è tradotta nella considerazione dell'opportunità che ad ogni nuovo presidio di giustizia siano addetti almeno due magistrati. Ciò è sembrato consentire il pieno rispetto di criteri di funzionalità ed economicità dell'istituendo ufficio e rispondere all'accertamento delle possibilità recettive, anche delle strutture già esistenti.

Contemporaneamente è stato delegato al CENSIS un analogo lavoro di proiezione sulle possibili soppressioni che potesse consentire il confronto delle soluzioni individuate dal ministero con quelle suggerite da un organismo tecnico. Si è poi passati ad una seconda fase di elaborazione, raccogliendo le indicazioni degli ordini del giorno parlamentari.

Le consultazioni, poi effettuate dal comitato tecnico, pur con le difficoltà connesse alle ristrettezze dei tempi a disposizione, hanno rappresentato un utilissimo momento di confronto e hanno consentito l'introduzione di criteri correttivi il più possibile aderenti alla specificità delle realtà locali interessate, coniugando la tendenziale rigidità dei parametri a cui abbiamo fatto riferimento prima, con le esigenze emerse dalle attente osservazioni degli operatori del settore della giustizia e dalle istanze delle popolazioni rappresentate dagli amministratori locali.

Il risultato ottenuto è stato quindi frutto di un intenso impegno da parte degli organi tecnici ministeriali che, in una materia così delicata ed impegnativa, hanno cercato di adottare le soluzioni più attinenti alla complessa realtà giudiziaria italiana senza perdere di vista, da un lato,